



Il Ministro della Difesa

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il “Codice dell’ordinamento militare” e, in particolare, l’articolo 1826-bis, così come introdotto dall’articolo 10, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”, il quale, più nel dettaglio:

- al comma 1, dispone “Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l’attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali ...” l’istituzione di un fondo volto ad attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario e a “riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi”;
- al comma 2, prevede che con decreto dei Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, siano definiti i criteri per l’attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1;
- ai commi 3 e 4 stabilisce, infine, che “In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse derivanti da:
 - a) riduzione del fondo di cui all’articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall’anno 2018;
 - b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l’anno 2018, euro 10,5 milioni per l’anno 2019, euro 9,5 milioni per l’anno 2020, euro 9,9 milioni per l’anno 2021, euro 11,1 milioni per l’anno 2022, euro 10,2 milioni per l’anno 2023, euro 9,6 milioni per l’anno 2024, euro 9,5 milioni per l’anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall’anno 2026.”, e che le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con “eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.”;

Visto

il decreto legislativo n. 94 del 2017 e, in particolare, l’articolo¹¹, comma 14, a mente del quale a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono estese agli ufficiali



generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le seguenti disposizioni di recepimento della concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale militare non dirigente delle Forze armate:

a) articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302;

b) articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;

c) articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;

Visti i decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 agosto 2018, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministero Difesa – Reg. n. 1978 in data 30 agosto 2018, 13 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministero Difesa – Reg. n. 2875 in data 13 dicembre 2019, 25 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministero Difesa – Reg. n. 349 in data 11 febbraio 2021 e 16 luglio 2021, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministero Difesa – Reg. n. 2402 in data 9 agosto 2021, concernenti, rispettivamente per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, l'attribuzione dei compensi forfettario di impiego per ufficiali generali e ufficiali superiori e forfettario di guardia per ufficiali superiori, dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare;

Considerato che la vigente disciplina in materia di compenso forfettario di impiego e di compenso forfettario di guardia per il personale militare non dirigente delle Forze armate, sulla scorta dell'articolo 3, della legge 29 marzo 1986, n. 86 [istitutivo di specifici compensi in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro], è recata dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il *“Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”*, così come modificato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;

Ritenuto di confermare integralmente, anche per il 2022, così come avvenuto nel 2021 con il decreto 16 luglio 2021, la disciplina recata dall'articolo 1 del citato decreto 9 agosto 2018, nonché le misure lorde giornaliere di cui alle tabelle 1 e 2 ivi previste rispettivamente dai commi 1 e 4, in materia di attribuzione dei compensi forfettario di impiego per ufficiali generali e ufficiali superiori e forfettario di guardia per ufficiali superiori, dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare;

Vista l'informativa agli organismi di rappresentanza militare di cui alla lettera prot. n. M_D A0D32CC REG2022 0076716 in data 4 marzo 2022 dello Stato maggiore della difesa;

Vista la proposta dello Stato maggiore della difesa di cui alla lettera prot. n. M_D A0D32CC REG2022 0077417 in data 4 marzo 2022,

